

**Carpi, 20/02/2014**

*Comunicazione 04/2014*

**Oggetto: VISITE MEDICHE A SEGUITO DI RIASSUNZIONE**

Con la risposta (Interpello n. 8/2013 del 24 ottobre 2013) al Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro. la Commissione per gli Interpelli (... tra le tante Commissioni c'è anche questa! ma sembra che qualcosa di utile lo stia producendo, nel senso che già in diversi casi, senza troppi equilibrismi, ha dato utili interpretazioni e risposte) è stato chiarito che "nel caso di assunzioni successive, qualora il lavoratore sia impiegato in mansioni che lo espongono allo stesso rischio nel corso del periodo di validità della visita preventiva o della visita periodica di cui all'art. 41, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 81/2008 e comunque per un periodo non superiore ad un anno, il datore di lavoro non è tenuto ad effettuare una nuova visita preventiva, in quanto la situazione sanitaria del lavoratore risulta conosciuta dal medico competente".

Restiamo a disposizione e con l'occasione porgiamo  
Cordiali saluti.

Bruno Pullin